



Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicato del Presidente del 25 novembre 2015

Oggetto: Quesito in tema di integrazione dei bandi di gara con una clausola che preveda la dichiarazione delle relazioni di parentela e affinità tra i titolari, i soci e gli amministratori della società con i dipendenti dell'amministrazione

È pervenuto all'Autorità un quesito sulla possibilità di integrare la clausola di cui al paragrafo 16.2, lettera k), del bando-tipo n. 2 con una formulazione in linea con il dettato dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, che prevede l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Nella comunicazione di risposta inviata all'amministrazione istante l'Autorità ha preliminarmente evidenziato che la disposizione normativa sopra citata non contiene un divieto di stipula di contratti pubblici con imprese i cui titolari, amministratori, soci o dipendenti abbiano rapporti di parentela con dipendenti dell'amministrazione, bensì impone alle pubbliche amministrazioni esclusivamente un monitoraggio su tali situazioni soggettive.

L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che la formulazione di una clausola che richieda la dichiarazione di "insussistenza" delle relazioni parentali, senza prevedere in alternativa la possibilità di indicare specificamente le relazioni eventualmente esistenti, non sia rispondente al dettato dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012. Inoltre una siffatta clausola, se inserita nel bando di gara, imporrebbe agli operatori economici di rendere tale dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara configurando, quindi, una nuova causa di esclusione non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per le considerazioni di cui sopra, l'Autorità ha ritenuto che sia possibile inserire nei bandi di gara di maggior rilievo una clausola che preveda che i concorrenti debbano indicare, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti dell'amministrazione appaltante.

Ciò consentirebbe all'amministrazione di conoscere le eventuali relazioni soggettive esistenti tra i soggetti individuati dalla clausola e, in caso positivo, di attivare le misure necessarie alla gestione del conflitto di interessi, anche solo potenziale, eventualmente rilevato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2015

P. Il Segretario: Rosetta Greco